

## Minore cointestatario di buoni fruttiferi postali: decorrenza prescrizione (A. Ventimiglia)

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 09 Novembre 2017 00:00

---



L'attrice assume di essere cointestataria, unitamente alla madre, di tre buoni fruttiferi postali "con pari facoltà di rimborso", acquistati quando era ancora minorenni. Divenuta maggiorenne chiede il rimborso dei detti buoni. L'Ufficio Postale rifiuta il pagamento opponendo la intervenuta prescrizione ed in particolare, affermando che l'attrice avrebbe dovuto riscuotere le somme relative entro i dieci anni dalla scadenza dei titoli. Con la sentenza in esame il Giudice di Pace ha ritenuto che, mentre si è prescritto il diritto nei confronti della madre, nei confronti dell'attrice non è intervenuta la prescrizione, non avendo potuto la stessa, in quanto minorenni, esercitare il proprio diritto alla riscossione negli anni precedenti (Giudice di Pace di Nola - sentenza del 05/06/2017).

---



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

## **IL GIUDICE DI PACE DI NOLA**

in persona della dr.ssa Assunta Ventimiglia a pronunciato la seguente

### **Sentenza**

nella causa civile, iscritta ai n. 5828 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2014, riservata a sentenza all'udienza del 05.06.2017, avente ad oggetto: pagamento somme

### **Tra**

PPP Raffaella, nata il <...> a <...> e residente in <...> alla Via <...> (C.F. <...>), elettivamente domiciliata in <...> alla Piazza <...> nello studio dell'Avv. <...>, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 081<...> o ai seguenti indirizzi: <...>, che

## **Minore cointestatario di buoni fruttiferi postali: decorrenza prescrizione (A. Ventimiglia)**

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 09 Novembre 2017 00:00

---

la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;

### **Attrice**

### **E la**

S.p.A. Poste Italiane (P. IVA 01114601006 - C.F. 97103880585), con sede in Roma al Viale Europa, 190, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti per Notar <...> di Roma del <...>, distinta nei Repertorio dal n. <...>, Raccolta n. <...>, dall'Avv. <...>, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 081<...> o al seguente indirizzo e-mail: <...> o al seguente indirizzo PEC: ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Postale di Nola Centro;

### **Convenuta**

### **Nonché**

## **Minore cointestatario di buoni fruttiferi postali: decorrenza prescrizione (A. Ventimiglia)**

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 09 Novembre 2017 00:00

---

Ufficio Postale di LLL, in persona del Direttore p.t., con sede in LLL alla Via <...>;

### **Convenuto Contumace**

### **Ed altresì**

Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F. 80207790587), in persona del Ministro p.t., e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (C.F. 80199230584), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (fax 081/4979313, posta certificata: [napoli@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:napoli@mailcert.avvocaturastato.it), servizio polisweb AD80030620639) presso i cui Uffici in Napoli alla Via Diaz, 11 elettivamente domiciliario;

### **Convenuti**

**E**

NNN Antonietta, nata il <...> a <...> e residente in <...> alla Via <...> (C.F. <...>), elettivamente domiciliata in <...> alla Piazza <...> nello studio dell'Avv. <...>, che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 081<...> o al seguente indirizzo di posta elettronica: <...>.

**Intervenitrice volontaria**

**Conclusioni**

Come da verbale di udienza del 05.06.2017.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex lege n. 69/09, entrata in vigore il 04.07.2009, tenuto conto dell'art. 58 della stessa legge 69/09 che ha espressamente previsto l'immediata applicazione del nuovo art. 132 c.p.c. anche ai procedimenti pendenti in primo grado.

Per un più agevole approccio al thema decidendum rileva osservare che nel delineare la causa petendi, PPP Raffaella assumeva di essere cointestataria, unitamente alla madre Sig.ra NNN Antonietta, di numeri 3 Buoni Fruttiferi Postali del valore nominale di £ 1.000,00, attuali €516,00, quindi per complessivi € 1.548,00.

L'istante affermava che sui Buoni Fruttiferi Postali, emessi nell'anno 1991, precisamente, quello contraddistinto dalla sigla AD<...> in data 03.07.1991, quello con sigla AD<...> in data 28.08.1991 e quello distinto dalla sigla AD <...> in data 19.09.1991, veniva apposta la clausola "C.P.F.R." ovvero "Con pari facoltà di Rimborso".

PPP Raffaella dichiarava, altresì, che nel mese di febbraio dell'anno 1997, a seguito di furto, furono trafugati, tra le altre cose, anche i menzionati Buoni, pertanto, con apposita istanza, otteneva la duplicazione degli stessi.

## Minore cointestatario di buoni fruttiferi postali: decorrenza prescrizione (A. Ventimiglia)

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 09 Novembre 2017 00:00

---

L'attrice affermava, inoltre, di essersi recata presso l'Ufficio Postale di LLL (Ufficio emittente) per riscuotere i titoli e di aver ricevuto risposta negativa, vista l'intervenuta prescrizione.

PPP Raffaella dichiarava, infine, di aver raggiunto la maggiore età nel mese di febbraio 2005, data dalla quale incominciava a decorrere il termine di prescrizione e di aver inutilmente richiesto il pagamento dei Buoni mediante raccomandata A/R del 18.03.2013.

L'istante chiedeva, pertanto, la condanna dei convenuti, in solido o chi di ragione, al pagamento della suddetta somma di € 1.548,00, oltre agli interessi come da prontuario delle Poste Italiane.

Instauratosi il contraddittorio, l'attrice insisteva nella sua domanda.

Si costituivano in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., che preliminarmente deducevano che con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 5 dicembre 2003 « . . . i BPF sono stati ripartiti in due blocchi distinti, la cui titolarità è stata attribuita rispettivamente alla CDP S.p.A. e al Ministero dell'Economia e delle Finanze ....in particolare, sono stati attribuiti alla titolarità del Ministero, tra gli altri, i Buoni Fruttiferi Postali della serie AD, tra cui rientrano anche i BPF relativi al presente giudizio » e aggiungevano che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), «provvede tra l'altro a: .....rappresentare a tutti gli effetti, anche in giudizio, il Ministero

## Minore cointestatario di buoni fruttiferi postali: decorrenza prescrizione (A. Ventimiglia)

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 09 Novembre 2017 00:00

---

dell'Economia .» (in termini nella comparsa di costituzione), nel merito chiedevano il rigetto della domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.

Si costituiva in giudizio la S.p.A. Poste Italiane, che eccepiva il suo difetto di legittimazione passiva. Nel merito chiedeva il rigetto della domanda. La S.p.A. Poste Italiane, inoltre, riteneva necessario far integrare il contraddittorio nei confronti di Nappi Antonietta, cointestataria dei buoni.

Con atto di intervento volontario si costituiva in giudizio NNN Antonietta, che si riportava alle conclusioni formulate da PPP Raffaella .

Passando ad esaminare le ragioni di diritto della decisione rileva osservare che va dichiarata la contumacia dell'Ufficio Postale di LLL, che, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

L'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da Poste Italiane è infondata. In attuazione del D.L. n. 269 del 2003, che ha trasformato la Cassa Depositi e Prestiti in Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., è stato emesso il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 5 dicembre 2003 che ha disposto il subentro del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla Cassa Depositi e Prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, incluse le garanzie e gli accessori derivanti dai BFP relativi alle serie indicati nell'elenco 2, allegato al citato decreto, tra le quali rientrano i buoni della serie AD di cui al presente giudizio.



L'art. 3, comma 5, del menzionato decreto stabilisce che i rapporti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento della trasformazione.

Quindi ai sensi del citato articolo 3 restano fermi i rapporti instaurati tra le Poste e il privato, che ha diritto di esigere il rimborso solo da Poste Italiane, non dalla Cassa Depositi e Prestiti o dal Ministero delle Finanze, perché il rapporto diretto si instaura solo fra lui e le sole Poste e il ruolo che svolge lo Stato è solo di garanzia; tutti gli uffici postali sono indicati, sugli stessi titoli (cfr. i buoni prodotti), come soggetti pagatori/debitori, ai quali i titolari dei buoni devono rivolgersi per assicurarsi il pagamento di quanto loro spettante.

Rileva quel "vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli" che "si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti" messo in rilievo dalla Corte di Cassazione SS.UU. n. 13979/2007, dal quale non può che derivare la unica legittimazione passiva di Poste Italiane S.p.A., sia perché soggetto che ha emesso il buono sia quale soggetto che deve provvedere al suo rimborso.

In siffatta ottica non è chi non veda l'impossibilità di configurare altra e diversa legittimazione passiva alla domanda di rimborso (sul punto, peraltro, la giurisprudenza di merito è univoca, ad esempio Tribunale di Bergamo, Tribunale di Cosenza).

## **Minore cointestatario di buoni fruttiferi postali: decorrenza prescrizione (A. Ventimiglia)**

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 09 Novembre 2017 00:00

---

Ne consegue il difetto di legittimazione passiva della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nel merito la domanda tendente ad ottenere la restituzione della somma die 1.548,00, è fondata e, pertanto, va accolta.

Dall'esame dei titoli prodotti si evince che gli stessi appartengono alla serie "a termine" - serie AD, sono stati emessi a favore di PPP Raffaella e di NNN Antonietta, con clausola di PFR ossia con clausola di "pari facoltà di rimborso".

La S.p.A. Poste Italiane ha eccepito la prescrizione dei predetti titoli.

In particolare, afferma che l'attrice avrebbe potuto riscuotere le somme relative ai BPF sottoscritti nel 1991 entro i dieci anni dalla scadenza degli stessi.

## Minore cointestatario di buoni fruttiferi postali: decorrenza prescrizione (A. Ventimiglia)

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 09 Novembre 2017 00:00

---

Invero, in materia di prescrizione dei buoni Fruttiferi Postali, il D.M. del Tesoro del 23.07.1987, pubblicato sulla G.U. n. 221 del 22.09.1987, istitutivo della nuova serie a termine contrassegnato dalla sigla AD, prevedeva il raddoppio e la triplicazione del capitale sottoscritto rispettivamente dopo 7 e 11 anni e alla scadenza dell'undicesimo anno i titoli diventavano infruttiferi. La prescrizione dei Buoni Fruttiferi Postali, originariamente fissata in cinque anni dal D.P.R. 29.03.1973 n. 153 è stata, poi, estesa a dieci anni in forza del D.M. del Tesoro del 19.12.2000, il quale all'art. 8 ha stabilito che "i diritti dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi". Il successivo articolo 10, al secondo comma, ha sancito l'applicabilità del citato art. 8 anche "alle serie di buoni fruttiferi già emesse alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si sono compiuti i termini di prescrizioni previsti dalla normativa previgente". Il regime di maggior favore, dunque, è applicabile anche ai Buoni che, al momento dell'entrata in vigore del D.M. del 19.12.2000, risultavano emessi ma non prescritti, come nella fattispecie in esame. Secondo la normativa richiamata la prescrizione dei buoni fruttiferi postali, fissata prima in cinque anni dal D.P.R. n. 153 del 29.03.1973, è stata prolungata a dieci anni dal D.M. del Tesoro del 19.12.2000, con la conseguenza che i buoni fruttiferi postali diventano infruttiferi dal giorno successivo alla scadenza e si prescrivono trascorsi dieci anni dalla scadenza; la prescrizione avviene sia per il capitale investito che per gli interessi maturati.

La S.p.A. Poste Italiane, pertanto, alla luce di tale normativa, considerata la durata massima di 11 anni, ha eccepito la prescrizione, essendo decorsi oltre dieci anni dalla scadenza dei suddetti buoni fruttiferi postali.

L'eccezione è infondata.

Come già detto i BPF sono cointestati e recano la clausola con "pari facoltà di rimborso". Alla luce di tale chiara clausola non si può dubitare che il diritto al rimborso dello stesso possa

## **Minore cointestatario di buoni fruttiferi postali: decorrenza prescrizione (A. Ventimiglia)**

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 09 Novembre 2017 00:00

---

essere esercitato per l'intero e in modo disgiunto da ciascun cointestatario.

Orbene, nel caso in esame, PPP Raffaella al tempo dell'emissione dei buoni (anno 1991) aveva quattro anni e ha raggiunto la maggiore età il 14.02.2005, con la conseguenza che, prima di tale momento, non poteva esercitare il diritto alla riscossione. Considerato che ai sensi dell'art. 2935 c.c. «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere », è dall'anno 14.02.2005 che incominciavo a decorrere i dieci anni entro i quali la PPP poteva, per proprio conto, esigere il rimborso dei titoli, la prescrizione sarebbe maturata il 14.02.2015; la richiesta di rimborso è stata inviata dalla PPP con raccomandata il 18.03.2013, l'atto di citazione è stato notificato a Poste Italiane il 09.07.2014, prima del decorso del termine di dieci anni.

Quindi, solo nei confronti di PPP Raffaella non è intervenuta la prescrizione, non avendo potuto la stessa esercitare il proprio diritto alla riscossione negli anni precedenti, essendo minorenni. Mentre si è prescritto il diritto nei confronti di NNN Antonietta.

Per i superiori rilievi la domanda va accolta e conseguentemente la S.p.A. Poste Italiane, in persona del legale rappresentante p.t., va condannata al pagamento, in favore di PPP Raffaella, della somma di € 1.548,00, oltre interessi, al tasso legale, dalla domanda all'effettivo soddisfo.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto del Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2 aprile 2014, in vigore dal 3 aprile 2014 secondo il valore medio di liquidazione

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 09 Novembre 2017 00:00

---

previsto nello scaglione "fino ad e 5.200,00".

La peculiarità della fattispecie, in uno alla concreta valutazione dei contrapposti interessi, giustifica la compensazione delle spese tra l'attrice e le altre parti del giudizio.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da PPP Raffaella nei confronti della S.p.A. Poste Italiane, in persona del suo legale rappresentante p.t., dell'Ufficio Postale di LLL, in persona del Direttore p.t., del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro p.t. e della S.p.A. Cassa Depositi e Prestiti, in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:

1) rigetta la domanda nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

## Minore cointestatario di buoni fruttiferi postali: decorrenza prescrizione (A. Ventimiglia)

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 09 Novembre 2017 00:00

---

2) dichiara prescritto il diritto di NNN Antonietta e rigetta la sua domanda;

3) accoglie la domanda di PPP Raffaella e condanna la S.p.A. Poste Italiane, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di PPP Raffaella, della somma di € 1.548,00, oltre interessi, al tasso legale, dalla domanda all'effettivo soddisfo;

4) condanna, altresì, la S.p.A. Poste Italiane, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.380,00, di cui € 180,00 per spese ed € 1.200,00 per il compenso per l'attività professionale svolta, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'Avv. <...>;

5) compensa tra le altre parti le spese processuali

Così deciso, il 05.06.2017

Il Giudice di Pace

## **Minore cointestatario di buoni fruttiferi postali: decorrenza prescrizione (A. Ventimiglia)**

Scritto da Assunta Ventimiglia  
Giovedì 09 Novembre 2017 00:00

---

**dott.ssa Assunta Ventimiglia**